

CITTADINANZA



PER RESIDENZA:

Chi risiede in Italia regolarmente da almeno 10 anni può chiedere la cittadinanza italiana e lo Stato può concederla (art. 9 lett.f)). Si tratta, quindi, di un provvedimento discrezionale e non sussiste un obbligo automatico di concederla una volta valutata l'esistenza dei requisiti richiesti, ma vi è semplicemente l'obbligo di valutare l'opportunità, nell'interesse della comunità italiana, di concederla o meno.

La documentazione da presentare alla **Prefettura** in 4 copie di cui Una in bollo:

- ▶ Estratto dell'atto di nascita, tradotto e legalizzato completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia) nonché legalizzato secondo le indicazioni contenute nell'apposito modello di domanda che presenterai in Prefettura;
- ▶ Certificato penale del Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza), debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
- ▶ Certificato storico di residenza di tutti i comuni nei quali la persona è stata residente, per il periodo previsto dalla legge:
 - per gli extracomunitari 10 anni;
 - per i comunitari 4 anni;
 - per apolidi o rifugiati politici 5 anni;
 - per i maggiorenni adottati da cittadini italiani dopo 5 anni successivi all'adozione;
- ▶ Titolo di soggiorno;
- ▶ Stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare;
- ▶ Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- ▶ Redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali (CUD, UNICO, 730). I redditi possono essere riferiti all'intero nucleo familiare, non al solo richiedente e verranno riverificati al momento di perfezionamento dell'iter. Se, infatti, il reddito non fosse sufficiente al momento della richiesta ma lo fosse intercorsi i tre anni circa di durata della procedura, sarà preso in considerazione il reddito attuale.
- ▶ Ricevuta di versamento del contributo di € 200,00, presso Poste Italiane al **conto corrente numero 809020** intestato a "Ministero dell'Interno DLCI - cittadinanza";
- ▶ Eventuali:
 - Certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al II° grado; (art.9,c.1,lett.a);
 - Sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1,lett.b);
 - Documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9,c.1,lett.c);
 - Certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (art.9 comma 1, lett.e) - art.9 comma 1 lett.e) - art.16 comma 2);
- ▶ Richiesta cittadinanza per residenza con marca da bollo da 14,62 euro
[[Modello B](#)]

La legalizzazione dovrà riportare la dicitura "[Apostille](#)".

I documenti legalizzati infine dovranno essere tradotti in lingua italiana presso una delle seguenti autorità:

- ▶ Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di origine;
- ▶ Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine presente in Italia;
- ▶ Traduttore ufficiale del Tribunale competente che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo straniero.

La Prefettura provvede all'istruttoria della domanda inviandola al Ministero dell'Interno, previo rapporto informativo della Questura. Il Ministero procede a richiedere il parere del Consiglio di Stato. Ove questo parere sia favorevole il Ministero provvede ad emanare il decreto di concessione che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica.

Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all'interessato tramite il Comune di residenza. Il cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il Comune di residenza.